

N. 1451-A

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATORE MONTAGNA)

**Comunicata alla Presidenza il 14 febbraio 1997**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Norme in materia di circolazione monetaria

**presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio  
e della programmazione economica**

**(V. Stampato Camera n. 2106)**

*approvato dalla Camera dei deputati il 9 ottobre 1996*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 10 ottobre 1996*

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento all'esame è teso ad adeguare il valore facciale di alcuni tagli del nostro sistema monetario al valore reale che gli stessi avevano all'epoca della loro emissione.

In particolare viene prevista l'emissione di monete da lire 1.000 e da lire 2.000, nonché di banconote da lire 500.000.

Le ragioni che rendono opportuna l'emissione delle monete da lire 1.000 e da lire 2.000 sono in sintesi le seguenti:

1) il valore iniziale della scala cartacea degli altri paesi del Gruppo dei dieci è mediamente pari a 5 volte quello italiano;

2) il 72,2 per cento della nostra scala monetaria metallica è costituito dalle monete da 200 e 500 lire, il 25,7 per cento da quelle da 100 e 50; solo il 2,1 per cento dalle altre (è quindi evidente la necessità della modifica della sua composizione);

3) le transazioni di piccolo importo comprese le acquisizioni di beni e servizi mediante le catene di distribuzione automatica abbisognano di un mezzo di pagamento non deteriorabile;

4) la moneta spicciola, in forza dell'erosione inflattiva maturata dagli anni della precedente emissione (1973), richiede tagli di questa entità;

5) la circolazione monetaria cartacea (2 miliardi e 800 milioni di pezzi, costituente il 40 per cento delle banconote in circolazione) ha costi significativamente superiori a quella metallica;

6) la difficoltà di tempestiva sostituzione per l'eccessiva permanenza di questi biglietti di piccolo taglio al di fuori del circuito bancario non solo eleva il totale della circolazione cartacea, ma rende anche la stessa critica dal punto di vista igienico.

Le ragioni che militano a favore dell'emissione delle banconote da lire 500.000 si riassumono come segue:

1) il valore delle banconote di taglio più elevato degli altri paesi del Gruppo dei dieci - come per le monete - è pari a 5 volte quello italiano (l'Italia è il paese europeo con il maggior numero di banconote in mano al pubblico);

2) il taglio da lire 100.000 ha ormai superato il 73 per cento dell'intero valore della circolazione, con diseconomie dei pagamenti per l'ingente massa di carta monetaria da utilizzare, il che comporta costi e rischi via via crescenti;

3) nel 1967 (data di emissione delle banconote da lire 50.000 e da lire 100.000) il valore delle banconote da lire 50.000 equivaleva a circa lire 600.000 di oggi e quello delle banconote da lire 100.000 a lire 1.200.000.

I temuti effetti inflattivi che nel passato hanno dissuaso dall'adottare provvedimenti di adeguamento come quello in esame sono stati esclusi dai tecnici della Banca d'Italia. D'altra parte, l'attuale dinamica dei prezzi sembra ulteriormente confermare l'inesistenza di questo pericolo, anche in considerazione del fatto che il valore complessivo della circolazione monetaria, circa 100.000 miliardi, rappresenta una porzione non elevata del complesso dei mezzi di pagamento, che assommano a circa 600.000 miliardi, se si considerano solo quelli utilizzati nelle transazioni quotidiane, e a 1.050.000 miliardi, se si considera anche la «moneta bancaria» (depositi a vista, depositi a risparmio o a tempo, certificati di deposito a scadenza inferiore ai 18 mesi). Sembra si possa dire quindi che questa emissione sancisce la disinflazione dell'economia italiana.

La nuova moneta tecnologica infine non ha sostituito che in parte i biglietti: ciò è dimostrato dal fatto, riscontrato dai tecnici della Banca d'Italia, che paesi come e più di noi avanzati, nell'uso delle forme nuove di

mezzi monetari, continuano a fare ampio ricorso alle banconote della banca centrale con tagli molti più elevati di quelli attualmente in circolazione in Italia.

Passando all'esame dei singoli articoli, con l'articolo 1 si autorizza il Tesoro ad emettere monete da lire 1.000 e da lire 2.000, pur lasciando alla Banca d'Italia la facoltà di continuare ad emettere banconote di pari importo per far fronte, nel primo periodo, agli usuali fenomeni di tesaurizzazione.

Nel comma 2 dell'articolo 1 si prevede che il Ministro del tesoro provveda con propri decreti a definire i contingenti, i limiti del potere liberatorio, le caratteristiche e la data del corso legale delle monete.

L'articolo 2 dà facoltà al Ministro del tesoro di autorizzare la Banca d'Italia ad emettere banconote da lire 500.000.

Con l'articolo 3 comma 1 si stabilisce la prescrizione delle banconote e dei biglietti di Stato dopo dieci anni dalla cessazione del corso legale.

Il comma 2 dell'articolo 3 prevede, invece, la prescrizione quinquennale per bigliet-

ti e banconote fuori corso da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della legge. L'esito di tale norma sarà l'eliminazione formale dalla circolazione di biglietti per 450 miliardi per la maggior parte distrutti o persi.

L'articolo 4 stabilisce gli arrotondamenti ai fini dei pagamenti e delle riscossioni da effettuarsi dalle amministrazioni dello Stato, degli altri enti pubblici, nonché da persone giuridiche di diritto privato o da privati cittadini; l'arrotondamento è alle 10 lire.

Infine, l'articolo 5 prevede la possibilità per il Ministro del tesoro di stipulare convenzioni con il Governatore della Banca d'Italia per regolare i rapporti tra il Tesoro e l'Istituto di emissione nascenti dall'attuazione del provvedimento in esame.

La Commissione ha approvato, senza modifiche, il disegno di legge, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, conferendomi il mandato a riferire formalmente all'Assemblea.

MONTAGNA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PINGGERA)

5 novembre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto  
di competenza, parere favorevole.

**PARERI DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: MORANDO)

**sul disegno di legge**

12 novembre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

(Estensore: FERRANTE)

**su emendamenti**

19 novembre 1996

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Emissione di monete da lire mille  
e da lire duemila)*

1. Il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare ed emettere monete nei tagli da lire mille e lire duemila. È fatta salva la facoltà della Banca d'Italia di emettere banconote di pari importo.

2. Il Ministro del tesoro determina, con propri decreti, le caratteristiche, i contingenti, i limiti del potere liberatorio e la data del corso legale delle monete di cui al comma 1.

## Art. 2.

*(Emissione della banconota  
da lire cinquecentomila)*

1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può autorizzare la Banca d'Italia ad emettere banconote nel taglio da lire cinquecentomila.

## Art. 3.

*(Prescrizione delle banconote e dei biglietti  
a debito dello Stato)*

1. Le banconote ed i biglietti a debito dello Stato si prescrivono a favore dell'Era-

rio decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, le banconote ed i biglietti dello Stato per i quali è già stata disposta da almeno cinque anni la cessazione del corso legale si prescrivono a favore dell'Erario nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 4.

*(Arrotondamenti nelle riscossioni  
e nei pagamenti)*

1. Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici territoriali, da altre pubbliche amministrazioni, nonché da società, enti, associazioni o privati cittadini, l'importo complessivo dei relativi titoli è arrotondato a lire dieci per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire cinque.

## Art. 5.

*(Convenzioni)*

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con il Governatore della Banca d'Italia per regolare i rapporti nascenti dall'attuazione della presente legge tra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione.

